



**Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII**

**Provincia di Bergamo**

# **Regolamento per l'utilizzo dell'area sgambamento cani sita in viale Rossi**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.04.2021.**

## **SOMMARIO**

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – DEFINIZIONI**

**ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI**

**ART. 6 – USO DELL'AREA**

**ART. 7 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI**

**ART. 8 – SANZIONI**

**ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina l'accesso all'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per i loro animali.

### **Art. 2 – Definizioni.**

**Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento cani”, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

**Proprietario/conducente:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

### **Art. 3 - Principi generali della regolamentazione**

L'area di sgambamento per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritti all'anagrafe canina.

Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno dell'area di sgambamento.

### **Art. 4 – Ambito di applicazione.**

Le norme previste dal presente regolamento si applicano esclusivamente nell'area di sgambamento cani e ai fruitori della medesima.

### **Art. 5 - Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area sgambamento cani:**

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservata esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani.

2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza il guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore a 15 minuti.
4. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 15 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente
5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
6. Possono accedere all'area sgambamento solo i cani con proprietari/conduuttori maggiorenni,
7. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
8. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stesso.
9. I proprietari/conduuttori di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

10. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa.

11. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.

13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.

14. Gli utilizzatori dell'area sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

15. In caso di fuga del cane dal recinto, anche a seguito di danneggiamento della rete, ogni responsabilità civile e penale risulta a carico dei proprietari/conduuttori.

16. Tutti i cani che accedono all'area di sgambamento devono essere dotati di microchip di riconoscimento.

17. I fruitori dell'area sono tenuti a non abbandonare rifiuti e a dare comunicazione all'amministrazione Comunale nel qual caso si verificassero delle falle / atti vandalici nei confronti della recinzione.

#### **Art. 6 – Apertura dell'area e orari di utilizzo.**

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni.

L'utilizzo dell'area è consentito dalle ore 06:00 alle ore 23:00.

Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno.

**Art. 7 – Attività di vigilanza e sanzioni.**

La funzione di vigilanza sul rispetto delle regole all'interno dell'area sgambamento è di competenza del personale della Polizia Locale. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL di Bergamo svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

**Art. 8 – Sanzioni.**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Mancanza di museruola e guinzaglio	€ 100,00
Abbandono delle deiezioni nell'area sgambamento	€ 100,00
Abbandono di rifiuti	€ 200,00

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

**Art. 9 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.